

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2020
240/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2020, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1116^a *bis* riunione del 25 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 188/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 188/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 706/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2019, 119/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 576/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 99/2020/R/eel (di seguito: 99/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 100/2020/R/eel (di seguito: 100/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: 113/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2020, 165/2020/A (di seguito: 165/2020/A);
- la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la sentenza del Tar Lombardia, Prima Sezione, del 27 marzo 2020, n. 565 (di seguito: sentenza 565/20);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell'11 dicembre 2019, prot. Autorità 33781 del 12 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione del 12 dicembre);
- la comunicazione della Cassa del 29 maggio 2020, prot. Autorità 17109 del 29 maggio 2020 (di seguito: comunicazione del 29 maggio);
- la comunicazione dell'Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) del 10 giugno 2020, prot. Autorità 18287 del 11 giugno 2020;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 15 giugno 2020, prot. Autorità 18779 del 16 giugno 2020;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 19 maggio 2020, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela);
- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente unico;
- le previsioni di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti

domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;

- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell'approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo ai sensi della legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe);
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dall'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica l'Autorità con la deliberazione 579/2019/R/eel, a decorrere dall'1 gennaio 2020, ha confermato il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
- con la deliberazione 113/2020/A l'Autorità ha determinato, tra l'altro, il corrispettivo, a titolo di acconto, a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferito all'anno 2020 e, con la deliberazione 165/2020/A, ha definito il medesimo corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo per l'anno 2019;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi

al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;

- b) la deliberazione 574/2019/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2020, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 70 della deliberazione 111/06;
 - c) gli attuali valori relativi al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 579/2019/R/eel;
 - d) la deliberazione 99/2020/R/eel ha aggiornato, a decorrere dall'1 aprile 2020, il corrispettivo relativo al servizio di dispacciamento di cui all'articolo 70 della deliberazione 111/06;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
 - ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
 - sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa -206 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi;
 - in particolare, gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, da restituire ai clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, sono ascrivibili agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso nei primi mesi del 2020 in cui i prezzi sono risultati fortemente inferiori alle stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento dei relativi trimestri 2020, ciò, in un contesto caratterizzato dalla emergenza epidemiologia da COVID-19, anche in conseguenza della forte riduzione della domanda nonché dell'andamento a ribasso dei prezzi del gas naturale;
 - in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al terzo trimestre 2020, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020;

- tale aumento è ascrivibile prevalentemente all'aumento dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione del 29 maggio la Cassa ha inviato un aggiornamento delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2018 ed antecedenti, rispetto a quanto comunicato con la precedente comunicazione del 12 dicembre 2019; i predetti importi risultano quindi rideterminati in circa 60 milioni di euro da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2020;
- sulla base delle informazioni di pre-consuntivo disponibili relativamente all'energia prelevata dai clienti serviti in maggior tutela nei primi mesi del 2020 e alle aliquote dell'elemento *PPE*¹ applicate nei primi due trimestri del 2020, si registra un ammontare ancora da restituire ai clienti finali pari a circa 26 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2019, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dalle informazioni di cui al punto precedente si conferma quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento dei primi due trimestri 2020; in particolare, si rileva

che, nell'anno 2019, i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento di energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi PED per effetto dell'andamento dei prezzi in riduzione nel mercato all'ingrosso, per un ammontare di circa 194 milioni di euro;

- tale scostamento rilevato potrà comunque essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2019 che saranno effettuate dalla Cassa entro il mese di novembre 2020.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 16bis del TIV disciplina un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali a cui ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare;
- con la deliberazione 119/2019/R/eel, l'Autorità ha introdotto misure per l'efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti prevedendo, tra l'altro, che con riferimento alle istanze di ammissione presentate dall'anno 2019 gli importi riconosciuti a titolo di compensazione siano ridotti, entro il limite massimo del 50%, in funzione del tempo trascorso tra la data di ricezione, da parte dell'esercente la maggior tutela, del dato di misura relativo alla ricostruzione del prelievo fraudolento e dei dati identificativi del soggetto responsabile di tale prelievo e la data di emissione della relativa fattura al cliente responsabile dello stesso;
- la sentenza 565/20 del TAR Lombardia, con cui è stato deciso il ricorso presentato contro la deliberazione 119/2019/R/eel, da un lato, ha confermato l'impianto regolatorio della predetta deliberazione laddove è stata prevista una riduzione degli importi riconosciuti all'esercente la maggior tutela in funzione del tempo di emissione delle fatture, dall'altro, ne ha censurato la valenza retroattiva, in quanto le istanze di partecipazione al meccanismo presentate nell'anno 2019 riguardano fatture emesse a seguito di ricostruzioni dei consumi per prelievi fraudolenti avvenute in un momento antecedente l'entrata in vigore della deliberazione 119/2019/R/eel e di conseguenza non possono essere soggette alle nuove misure incentivanti introdotte da tale deliberazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
 - a) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;

- b) adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico nell'anno 2020 per la suddetta attività con deliberazione 113/2020/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2020, ponendolo pari a 0,0072 c€/kWh;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, confermando il valore definito con deliberazione 579/2019/R/eel;
 - ii. aumentare il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,0785 c€/kWh;
 - in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, confermare, a decorrere dall'1 luglio 2020, il valore complessivo del corrispettivo *PPE*, rimodulando al contempo gli elementi che lo costituiscono.

RITENUTO INFINE OPPORTUNO:

- modificare la data di efficacia delle misure incentivanti introdotte con la deliberazione 119/2019/R/eel riguardanti il meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti di cui all'articolo 16bis del TIV in ottemperanza alla sentenza 565/20

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020 sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modificazioni al TIV

4.1 All'articolo 16bis del TIV, il comma 16bis.9 è sostituito dal seguente comma:

“16bis.9 Per le fatture emesse in data successiva al 2 aprile 2019, nel caso tale emissione avvenga oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione, per il tramite del SII ove previsto, del dato di misura relativo alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento nonché dei dati identificativi del soggetto responsabile di tale prelievo, gli importi di cui al precedente comma 16bis.8 sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%.”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Ai fini della determinazione degli importi del meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti di cui all'articolo 16bis del TIV, in ragione delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, la Cassa per i servizi energetici e ambientali:

- a) in relazione alle istanze di partecipazione al meccanismo presentate nell'anno 2019:
 - i. entro il 31 luglio 2020 ridetermina gli importi di compensazione spettanti agli esercenti la maggior tutela, dandone contestuale comunicazione a ciascun esercente la maggior tutela, per quanto di proprio interesse, e all'Autorità;
 - ii. entro il 31 agosto 2020 liquida agli esercenti la maggior tutela gli importi non già erogati ai sensi della previgente disciplina;
- b) in relazione alle istanze di partecipazione al meccanismo presentate nell'anno 2020, in deroga a quanto previsto al comma 16bis.12, lettere c) e d) del TIV, determina la compensazione e procede ai conseguenti adempimenti secondo le tempistiche di cui alla precedente lettera a).

5.2 Il presente provvedimento e il TIV come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini